



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari  
Provincia Autonoma di Trento




Servizio procedure di gara in ambito sanitario - APSS

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496839

@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it

Trento, 10 APR. 2018

Prot. n. PAT/RFSPGAS 210705  
(da citare interamente nella risposta)

Class. 3.5 – Fasc. n. 100/2018

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento, in accordo quadro, del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le diverse strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.**

CIG: 7355165A29

### **NOTA DI CHIARIMENTO**

A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

#### **Quesito 3**

*Con riferimento alla previsione di cui all'art. 15 del Capitolato tecnico, si precisa che Codesta Stazione Appaltante è Titolare al trattamento dei suoi Dati Personali, ovvero i Dati Personali che vengono gestiti in azienda. Il personale somministrato fornito dall'aggiudicatario sarà contrattualizzato in virtù della normativa di riferimento (D.lgs 276/2003 nonché D.lgs 81/2015 etc.) I Lavoratori svolgeranno pertanto la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'Impresa Utilizzatrice "nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo" di quest'ultima (Art 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agirà pertanto sotto la diretta autorità dell'impresa utilizzatrice che sarà tenuta ai sensi dell'art 30 del D.Lgs 196/2003 a nominare ed istruire il personale somministrato Incaricato al trattamento dei Dati Personali. L'aggiudicatario non potrà pertanto essere nominata Responsabile al Trattamento per le attività del personale somministrato. Si chiede quindi la riformulazione del suddetto articolo.*

#### **Risposta:**

Si conferma che l'Aggiudicatario non sarà nominato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali inerenti l'attività svolta dai lavoratori somministrati; l'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà i singoli lavoratori somministrati quali Incaricati del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento delle prestazioni ad essi affidate.

#### **Quesito 4**

*Con riferimento all'art. 11 del Capitolato tecnico (Obblighi dell'aggiudicatario) nella parte in cui prevede che "L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a far fronte alla responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato per tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta prevista dal presente capitolato. Ai fini di cui sopra l'aggiudicatario è obbligato ad assicurarsi con massimale di copertura non inferiore a €.*

=5.000.000,00= (Euro Cinquemilioni/00) per ogni sinistro, ferma restando l'intera responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti il massimale assicurato; l'Azienda si riserva, comunque, di valutare preventivamente i contenuti della bozza di polizza che l'aggiudicatario dovrà presentare all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro. L'Azienda non assume a proprio carico alcun onere assicurativo, né per quanto riguarda la R.C.T. né per altri rischi.", si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 "L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni." . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.

#### **Risposta:**

Trattasi di previsione standard dei capitolati di APSS che è stata trasposta per errore anche nella presente procedura di gara. Pertanto **gli ultimi due capoversi dell'articolo 11 del Capitolato tecnico amministrativo debbono intendersi stralciati e non saranno parte del contratto che verrà sottoscritto con l'aggiudicatario.** Conseguentemente l'ultimo trattino del comma secondo dell'articolo 12 (penalità) del capitolato è da considerarsi *tamquam non esset*.

#### **Quesito 5**

*Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9 lettera q) del capitolato tecnico nella parte in cui si precisa che l'aggiudicatario dovrà consegnare copia del Certificato Generale del Casellario giudiziale occorre precisare che Il trattamento dei dati giudiziari, secondo quanto previsto dal Codice Privacy, richiede misure di sicurezza maggiori rispetto ai dati personali. Il trattamento dei dati giudiziari è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento stesso, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Di conseguenza, l'aggiudicatario potrà procedere alla verifica dei carichi pendenti o alla richiesta del Casellario Giudiziale al lavoratore solo se ciò è espressamente previsto da: a) Leggi b) Normative comunitarie c) Regolamenti d) Contratti collettivi anche aziendali. Sul punto si chiede quindi a codesta stazione appaltante di precisare il presupposto giuridico per la richiesta del certificato generale dei carichi pendenti.*

#### **Risposta:**

L'acquisizione di dati giudiziari deve essere effettuata ai sensi dell'art. 609 *nonies* del Codice Penale con riferimento alle condanne che comportano il divieto di svolgere lavori che prevedono un contatto abituale con i minori. In tali casi sarà richiesto al somministrato di compilare un'apposita certificazione fornita dall'Azienda o in alternativa l'Azienda provvederà ad acquisire direttamente il Certificato Generale del Casellario Giudiziale.

#### **Quesito 6**

*Con riferimento all'art. 7 del Capitolato tecnico nella parte in cui si prevede che i lavoratori somministrati devono essere in possesso di "idoneità fisica" si segnala che, ai sensi dell'art. 22, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si specifica altresì che ai sensi dell'art. 10 d. Lgs. 276/2003 "É fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello*

*svolgimento dell'attività lavorativa." Si chiede, pertanto, di confermare che l'espressione "Sono inoltre richieste: l'idoneità sanitaria" rappresenta un rifiuto".*

**Risposta:**

Si conferma che l'idoneità fisica all'impiego è un requisito e la verifica del possesso verrà effettuata con le stesse modalità previste per il personale dipendente (visita da parte del medico Competente aziendale) con oneri a carico dell'Azienda.

**Quesito 7**

*Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3 del capitolato tecnico amministrativo nella parte in cui si prevede che "Nel corso della durata dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario è obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura, che assumono valore di contratti applicativi dell'accordo quadro emessi dall'Azienda fino all'importo massimo spendibile indicato nel presente capitolato" si chiede conferma che in relazione ad ogni singola attivazione verranno sottoscritti contratti di somministrazione di lavoro aventi le necessari elementi di cui all'art. 33 d. lgs. 81/2015.*

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito 8**

*Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico amministrativo, in considerazione del fatto che le figure da somministrare afferiscono anche alla Categoria B, si evidenzia che nell'ipotesi di Contratto Collettivo di Lavoro relativo al comparto Sanità del 23 febbraio 2018 (relativo al periodo 2016/2018), all'art. 59 comma 3 è previsto che il ricorso al contratto di somministrazione non è consentito per i profili professionali delle categorie A e B ovvero per i profili professionali anche delle categorie C e D addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi. In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede a Codesta Stazione Appaltante, anche al fine di poter correttamente formulare la propria offerta economica, di chiarire come intenda procedere alla gestione delle figure rientranti nella categoria B alla luce del predetto art. 59 comma 3 del nuovo Contratto Collettivo di Lavoro relativo al personale del comparto sanità anche in vista della sottoscrizione definitiva dello stesso.*

**Risposta:**

Il Capitolato tecnico amministrativo specifica all'art. 9 (Effettuazione del Servizio), che la disciplina applicata ai lavoratori somministrati è quella prevista dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro – Comparto Sanità che allo stato attuale non prevede la fattispecie indicata. Al proposito si precisa inoltre che in riferimento al CCPL trattasi di categoria B e che comunque le richieste di somministrazione potranno riferirsi solo ai profili professionali collocati nel livello evoluto (Bs).

**Quesito 9**

*Con riferimento alla procedura citata in oggetto siamo a chiedere le seguenti delucidazioni: l'Ente sta già utilizzando il servizio di somministrazione lavoro? in caso affermativo con quale Agenzia, per quali figure, per quante figure e se sono in forza risorse assunte a tempo indeterminato, il tutto in relazione all'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 31 CCNL Agenzie per il lavoro.*

**Risposta:**

L'Azienda affidò alla società Obiettivo Lavoro S.p.a., poi incorporata nella società Randstad S.p.a., il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo 1/9/2011 – 31/08/2014; l'affidamento è stato rinnovato per il periodo 1/9/2014 – 31/08/2017 e successivamente prorogato fino al 28/02/2018.

Le professionalità richieste nell'ultimo triennio (2015-2017) sono quelle elencate nel prospetto sottostante.

<b>Ruolo</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
INFERMIERE	12	47	16
OSTETRICA	0	8	0
TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO	2	8	0
<b>Tot</b>	<b>14</b>	<b>63</b>	<b>16</b>

Attualmente l'Azienda non ha in essere rapporti di lavoro somministrato per le figure previste in Capitolato.

#### **Quesito 10**

*ART 9 – CAPITOLATO a) chiediamo di chiarire cosa intenda l'ente quando parla di esclusiva, dato atto che parliamo di lavoratori in somministrazione.*

#### **Risposta:**

Si intende che ai lavoratori somministrati si applica quanto previsto dal Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che si pubblica in allegato.

#### **Quesito 11**

*ART 9 – CAPITOLATO n) per quanto concerne la formazione sulle attrezzature chiediamo che sia l'utilizzatore, essendo proprietario ed i possesso dei mezzi e strumenti, a fornire l'adeguata formazione ai somministrati, e non l'agenzia che ne è estranea. Lo stesso art 35, comma 4, aggiunge che "il contratto di somministrazione può prevedere che (anche) tale obbligo sia adempiuto dall'Utilizzatore".*

#### **Risposta:**

Si conferma quanto richiesto.

#### **Quesito 12**

*ART 9 – CAPITOLATO q) chiediamo se anziché il Casellario potrà essere fornita dal lavoratore un'adeguata autocertificazione considerato che come noto non è producibile ad una PA un certificato proveniente da altra PA.*

#### **Risposta:**

Vedasi la risposta al quesito n. 5.

#### **Quesito 13**

*ART 11 – CAPITOLATO: rispetto ai danni si segnala che quelli ai terzi sono a carico dell'utilizzatore art. 35 c. 7 D. Lgs 81/15 e che nel rispetto della Circolare Funzione Pubblica 9/2007e Determina AVCP 100/2012 non può essere richiesto ad un'Agenzia la stipulazione di polizze ad hoc. L'agenzia è in possesso di una Polizza RCT, ma questa non potrà essere modificata, così come previsto dalla citata normativa.*

#### **Risposta:**

Vadasi la risposta al quesito n. 4.

#### **Quesito 14**

*ART 12 – CAPITOLATO: riteniamo non possa essere oggetto di penale la mancata costituzione di una polizza per danni di cui deve rispondere l'utilizzatore, si chiede di stralciare;*

**Risposta:**

Vadasi la risposta al quesito n. 4.

**Quesito 15**

*ART 12 – CAPITOLATO: chiediamo conferma che prima di applicare le penali si applicherà il contraddittorio al fine di consentire all'agenzia di rispondere ad eventuali contestazioni a lei non imputabili.*

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito 16**

*ART 15 – CAPITOLATO: segnaliamo che l'Agenzia non tratta dati di cui l'utilizzatore è titolare, ma tratta i dati dei lavoratori somministrati ed è l'Agenzia stessa titolare dei predetti. Pertanto riteniamo non debba essere nominata responsabile esterno.*

**Risposta:**

Si conferma quanto richiesto; saranno i singoli lavoratori somministrati ad essere nominati quali incaricati del trattamento dei dati personali; a tal fine verranno loro messe a disposizione adeguate istruzioni di cui dovranno prendere visione.

**Quesito 17**

*Ai fini della corretta formulazione dell'offerta economica, per la procedura di gara richiamata in oggetto, è necessario conoscere la scomposizione delle voci di costo del lavoro considerate da Codesta Spettabile Stazione Appaltante ai fini della quantificazione dell'importo di € 7.530.000,00.*

*In particolare si chiede di conoscere, tramite la produzione di una tabella esemplificativa, i livelli d'inquadramento ed i minimi retributivi considerati per le 150 risorse necessarie ai fini dell'esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro il cui totale per quattro anni, porta all'importo sopra evidenziato. Ed infatti all'art. 9 lettera e, del capitolato tecnico si legge che **"Il trattamento economico e giuridico sarà corrispondente a quello previsto dal CCPL vigente e accordi decentrati aziendali, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato di pari categoria e profilo professionale, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future"***

*Come noto l'elaborazione dell'offerta del servizio di somministrazione di lavoro si basa sull'ora di lavoro ordinaria e se nella composizione della stessa vi sono elementi di natura retributiva che non sono stati considerati ai fini della formulazione dell'offerta la percentuale di ricarico offerta potrebbe risultare antieconomica e la fornitura in perdita ed infatti ad aumentare delle voci di costo diminuisce proporzionalmente la marginalità percentuale.*

*E' parimenti valido anche il ragionamento contrario: non conoscere la corretta composizione delle voci di costo che compongono la paga base dei lavoratori, per i livelli d'inquadramento, potrebbe portare ad aumentare la percentuale di ricarico per coprire eventuali costi, rendendo quindi meno competitiva l'offerta.*

*A quanto detto si aggiunga che se le informazioni mancanti sono in possesso dell'attuale fornitore o di altro competitor gli stessi avrebbero un innegabile e non corretto vantaggio competitivo.*

**Risposta:**

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO			
6 GIORNATE LAVORATIVE			
VOCI RETRIBUTIVE CCPL		COSTO	
Stipendio base cat. D (per 13 mensilità)		€	1.857,020
Ind. vacanza contrattuale (per 13 mensilità)		€	14,480
Ind. Sanitaria provinciale (per 13 mensilità)		€	134,830
Ind. Qualifica prof.le (per 13 mensilità)		€	71,530
Ind.ta' prof.le specifica (per 12 mensilità)		€	36,170
Rateo 13°		€	173,155
Rateo ferie		€	228,719
<b>TOTALE STIPENDIO BASE MENSILE</b>		<b>€</b>	<b>2.515,904</b>
VOCI RETRIBUTIVE		COSTO ORARIO	
STIPENDIO ORARIO CAT. D		€	16,128
Indennità oraria servizio notturno		€	2,740
Indennità servizio festivo		€	17,820
Indennità servizio festivo di durata pari o inferiore alla metà dell'orario di turno		€	8,910
Indennità giornaliera in servizi articolati su 2 turni		€	2,170
Indennità giornaliera in servizi articolati su 3 turni		€	5,160
Indennità giornaliera in servizi di terapia intensiva - subintensiva - nei servizi di nefrologia, dialisi e nelle sale operatorie		€	4,130
Indennità giornaliera pronto soccorso e emergenza		€	4,130
Indennità giornaliera nei servizi di malattie infettive		€	5,160
Indennità pronta disponibilità - Turno di 12 ore		€	35,000
Indennità pronta disponibilità - oraria + 10% - Per le ore dopo la dodicesima		€	3,208
Indennità pronta disponibilità - oraria + 20% - Per le ore dopo la quarta e prima della dodicesima		€	3,500
Indennità mensile per funzioni particolari (Reparti di terapia intensiva e sale operatorie)		€	28,410

Indennità mensile rischio radiologico	€ 103,330
Indennità assistenza domiciliare	€ 5,160
Rich. In servizio TURNO 4-2 CON RECUPERO	€ 25,820
Rich. In servizio TURNO 5-2 CON RECUPERO	€ 25,820
Rich. In servizio TURNO 6-2 CON RECUPERO	€ 30,990
Rich. In servizio TURNO 4-2 SENZA RECUPERO	€ 51,650
Rich. In servizio TURNO 5-2 SENZA RECUPERO	€ 51,650
Rich. In servizio TURNO 6-2 SENZA RECUPERO	€ 56,810
Incremento richiami in servizio con max. 8 giorni di assenza	€ 5,160
Incremento richiami in servizio con max. 5 giorni di assenza	€ 15,490
Incremento richiami in servizio con max. 2 giorni di assenza	€ 25,820
Straordinario feriale diurno (+15%)	€ 14,830
Straordinario festivo o notturno (+30%)	€ 16,765
Straordinario festivo notturno (+50%)	€ 19,344
<b>Produttività individuale di base *</b>	<b>€ 1.115,000</b>
*	La produttività individuale di base spetta ai dipendenti a tempo determinato che abbiano prestato almeno 12 mesi anche non continuativi di effettivo servizio presso l'Azienda. La quota teorica è riparametrata in funzione delle assenze e della valutazione

La previsione in Capitolato di figure di categoria C e B non era prevista in precedenza. Si precisa che trattasi di potenziali richieste "in via residuale" e pertanto non si ritiene necessario precisare in apposita tabella i dati stipendiali, essendo sufficiente il riferirsi ai dati contrattuali di cui alla risposta *infra* n. 26.

#### **Quesito 18**

*Si chiede di conoscere i riferimenti della Società che attualmente gestisce il servizio.*

#### **Risposta:**

Vedasi la risposta al quesito n. 9.

#### **Quesito 19**

*Si chiede di esplicitare il numero di lavoratori somministrati attualmente operanti sul servizio.*

#### **Risposta:**

Vedasi la risposta al quesito n. 9.

#### **Quesito 20**

*Si chiede se l'aggiudicatario dovrà assumersi l'onere economico relativo al periodo di affiancamento per l'attività di tutoraggio (cfr. art. 10 del capitolato), anche in relazione al personale che ha già lavorato presso le diverse strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;*

**Risposta:**

Si conferma che l'aggiudicatario dovrà assumersi l'onere economico relativo al periodo di affiancamento per l'attività di tutoraggio anche in relazione al personale che ha già lavorato presso l'Azienda, fatte salve valutazioni diverse da parte dell'Azienda nella singola fattispecie, in relazione alla tipologia di esperienza pregressa e alla nuova sede di assegnazione.

**Quesito 21**

*Si chiede se l'aggiudicatario dovrà assumersi l'onere economico relativo al periodo di affiancamento per l'attività di tutoraggio (cfr. art. 10 del capitolato) anche in relazione al personale assunto per "sostituzioni brevi" (fino a 50 gg. di calendario). In caso di risposta affermativa si chiede di quantificare le ore di affiancamento necessarie;*

**Risposta:**

Si conferma quanto richiesto e si precisa che nel caso di contratti di durata inferiore o uguale a 50 gg di calendario le ore di affiancamento necessarie saranno pari a 36 con un onere economico a carico dell'aggiudicatario pari a Euro 250,00 a lavoratore.

**Quesito 22**

*Si chiede se, in caso di assunzione part-time, le ore di affiancamento saranno ridotte proporzionalmente all'attività prestata;*

**Risposta:**

Si conferma che le ore di affiancamento saranno proporzionalmente ridotte (e di conseguenza anche il relativo onere economico), ma che in nessun caso il periodo di affiancamento potrà essere inferiore a 36 ore.

**Quesito 23**

*Si chiede se, in caso di mancato superamento del periodo di prova da parte di un operatore somministrato, l'aggiudicatario dovrà assumersi l'onere economico relativo al periodo di affiancamento anche per l'attività di tutoraggio del sostituto;*

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito 24**

*Si chiede se la Stazione Appaltante collaborerà con l'aggiudicatario nel caso di utilizzo da parte di quest'ultimo di forme finanziate per l'attività di tutoraggio;*

**Risposta:**

Non è chiaro a cosa si faccia riferimento con l'indicazione di "forme finanziate per l'attività di tutoraggio"; in particolare non è chiaro se questo comporti che l'attività di affiancamento sia fatta dall'aggiudicatari piuttosto che dall'Azienda.

**Quesito 25**

*Si chiede di quantificare il numero di personale che ha usufruito dell'attività di tutoraggio nel triennio 2015-2017.*

**Risposta:**



Trattasi di personale immesso in azienda, indicato già precedentemente e che si riporta nella tabella sottostante

Ruolo	2015	2016	2017
INFERMIERE	12	47	16
OSTETRICA	0	8	0
TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO	2	8	0
Tot	14	63	16

### Quesito 26

*Sul CCPL e sugli Accordi Decentrati Aziendali.*

*Al fine di formulare la nostra migliore offerta, si chiede cortesemente di conoscere il contenuto sia del "vigente C.C.P.L. - Comparto Sanità" applicabile al servizio oggetto di gara, sia degli "accordi decentrati aziendali", più volte citati nel Capitolato di gara.*

### Risposta:

Vedasi i seguenti documenti:

<https://www.apss.tn.it/contrattazione-integrativa>

<http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/contratti.htm>

### Quesito 27

Si chiede cortesemente di voler **quantificare esattamente il costo del lavoro**. Si sottolinea infatti che la corretta indicazione del costo del lavoro risponde alla necessità, da un lato, di garantire la par condicio dei concorrenti consentendo loro di formulare un'offerta a parità di condizioni e, dall'altro, di consentire a codesta spett.le Stazione Appaltante di individuare l'offerta effettivamente migliore, come rilevato da diverse circolari del **Dipartimento della Funzione Pubblica**; in particolare:

- Circolare numero 9/2007: "Per quanto concerne il costo del personale in somministrazione occorre evidenziare la necessità che le amministrazioni procedano ad una sua esatta individuazione nella fase precedente alla stipula del contratto con l'agenzia di somministrazione. Ciò in quanto tale elemento costituisce il parametro indispensabile ad una corretta valutazione economica delle offerte presentate, ma anche al fine di circoscrivere la scelta fra quelle agenzie che sono effettivamente in grado di fornire il servizio richiesto senza pregiudizio per i lavoratori somministrati".

- Circolare numero 2/2007: "L'obbligazione della corresponsione del trattamento economico grava sull'Agenzia di somministrazione e non sull'amministrazione utilizzatrice ma la quantificazione esatta dei costi costituisce un parametro di riferimento essenziale per valutare le offerte presentate dalle Agenzie. Le PP.AA., pertanto, devono predisporre i propri capitolati sulla base dell'analisi delle proprie necessità e fabbisogni, avendo cura di definire con attenzione ed in dettaglio il costo del lavoro del personale somministrato, tenendo conto dei rinnovi contrattuali nonché dei costi previdenziali e dei fondi per la formazione".

Inoltre, la necessità di indicare e quantificare esattamente il costo del lavoro, si evince anche dall'**art. 86, co. 3-bis del Codice degli Appalti**: "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".

- Sul profilo è intervenuta l'**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP)**, anche al fine di evitare la formulazione di offerte poco chiare e trasparenti. Sul punto, si veda, tra le tante pronunce, il Parere numero 56/2010:

"I concorrenti avevano inserito voci inerenti il corrispettivo di agenzia nei costi di retribuzione dei lavoratori con la "finalità di voler mantenere bassa la quotazione di agenzia su cui veniva attribuito il punteggio, così alterando la par condicio dei partecipanti", con la paradossale conseguenza, comunque, che il punteggio più alto, stante il ruolo decisivo svolto per la sua attribuzione dal minor

*costo di agenzia offerto, sarebbe stato attribuito ad agenzie che avevano offerto un prezzo orario (comprensivo di costo del lavoro e margine di agenzia) complessivamente più alto".*

### **Risposta**

L'importo indicato è stato calcolato sulla base delle voci stipendiali previste da CCPL di figure inquadrare nella categoria D Collaboratore Professionale Sanitario (calcolato su 6 giorni lavorativi). Vedasi la risposta al quesito n. 17.

### **Quesito 28**

*L'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro e l'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 prescrive l'applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.*

*Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:*

- Il **numero** dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L'**inquadramento** di tali lavoratori,
- La **tipologia** contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori con l'Agenzia per il Lavoro che oggi fornisce il servizio,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la **data di assunzione o trasformazione** (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La **durata media** delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già **formato ed istruito** ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che **idoneo alla mansione** e
- L'**attuale fornitore**.

*Si precisa che vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del **principio fondamentale** della **par condicio concurrentium** poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.*

### **Risposta**

Si rimanda alle risposte fornite ai precedenti quesiti.

### **Quesito 29**

*Si chiede cortesemente di conoscere **a quali "sgravi contributivi e/o fiscali" si faccia riferimento all'art. 9, lett. i., del Capitolato**, che di seguito si riporta per pronta consultazione, ed il relativo riferimento normativo legittimante tale richiesta: "L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda, al momento della somministrazione di personale temporaneo, eventuali sgravi contributivi e/o fiscali di cui dovesse godere e scontarli in fattura".*

### **Risposta**

Si fa riferimento ad eventuali agevolazioni di natura contributiva o fiscale previsti per l'attivazione di particolari tipi di contratto (es. contratti di apprendistato, impiego di personale proveniente da aree svantaggiate).

### **Quesito 30**

*Si chiede cortese conferma che, come previsto dall'art. 13 del Capitolato, all'agenzia aggiudicataria verrà corrisposto **l'importo risultante dal costo orario per l'aggio offerto in gara** (e risultante dal ribasso offerto dal concorrente sull'importo massimo del 9,5%).*

### **Risposta**

Si conferma quanto richiesto.

**Quesito 31**

*Con riferimento all'art. 7 del Capitolato, si chiede cortese conferma che la verifica dell'idoneità fisica all'impiego del personale somministrato sia a carico dell'Utilizzatore.*

*Si chiede inoltre se il personale somministrato già presente presso l'Azienda e beneficiario di clausola sociale è in possesso di idoneità per lo svolgimento della mansione o in caso di idoneità parziale quali siano le misure che l'Azienda intende adottare per tali lavoratori.*

**Risposta**

Vedasi risposta 6.

**Quesito 32**

*L'art. 10 del Capitolato pone a carico dell'aggiudicatario l'onere economico del periodo di affiancamento, pari a € 500,00 per lavoratore. A tal proposito si chiede conferma che il rimborso dei costi di tutoraggio on the job possa essere effettuato tramite FormaTemp, secondo quanto previsto dal vademecum del Fondo.*

**Risposta**

Si conferma che il rimborso dei costi di tutoraggio "on the job" potrà essere effettuato tramite FormaTemp.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Procedure di Gara in Ambito Sanitario -APSS

- dott. Luciano Bocchi -

*In nome e per conto di APAS - ex composizione di data 28/10/2015*